



COMUNE di TERRAVECCHIA

Provincia di Cosenza

Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (CS)
Tel. 098397013 – Fax 098397197

www.comune.terravecchia.cs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI (Costituito da otto articoli numerati da 1 a 8)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/11/2014

INDICE

- Art. 1 - Riscossione coattiva diretta**
- Art. 2 - Interessi di mora**
- Art. 3 - Spese di procedura**
- Art. 4 - Modalità di pagamento**
- Art. 5 - Sospensione e dilazione del pagamento**
- Art. 6 - Norme finali**
- Art. 7 - Norme transitorie**
- Art. 8 - Entrata in vigore**

Art. 1-Riscossione coattiva diretta

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, tributarie, extratributarie e patrimoniali, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili , nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare .
2. Il procedimento è attribuito al Responsabile del Servizio Tributi e Riscossione, che sottoscrive l'ingiunzione e ne cura ogni relativo adempimento.
3. Sulle somme ingiunte sono dovuti gli interessi di mora.
4. Le spese generali e specifiche della procedura sono a carico del debitore.

Art. 2- Interessi di mora

1. Decorsi 30 gg. dalla notifica dell'ingiunzione ed in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro tale termine, sulle medesima sono dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio legale, tempo per tempo vigente.

Art. 3-Spese di procedura

1. Le spese generali della procedura sono quantificate in misura comunque non superiore a quelle riconosciute tempo per tempo all'Agente della Riscossione (Equitalia S.p.A.) di cui al D.Lgs. n. 112/1999 (art. 17).
2. Le spese specifiche della procedura sono quantificate come di seguito:
 - Rimborso spese nella misura di cui alle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive; le spese non predeterminabili di cui alla tabella B sopra citata, saranno quantificate nella misura effettivamente sostenuta caso per caso.
 - Rimborso spese produzione e notifica ingiunzione fiscale nella misura di € 10,88 per ogni ingiunzione notificata.
 - Rimborso spese produzione e spedizione solleciti ordinari come da art. 7, comma 2 gg-quinquies) del D.L. n. 70/2011, nella misura di € 2,00. per ogni sollecito inviato.
3. Sarà cura della Giunta Comunale di provvedere con proprio atto all'aggiornamento del rimborso spese da addebitare ai contribuenti morosi.

Art. 4-Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima o tramite il sistema bancario.

Art. 5-Compensazione e Rateazione tributi

1. Per la rateazione e/o compensazione dei tributi si applicano le norme contenute nel "REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI" approvato con delibera del consiglio comunale n°24 del 25/09/2014 e quelle successive di modifica.

Art. 6-Norme finali

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 7 -Norme transitorie

1. La previsione di cui all'art. 5 – comma 3 – del presente Regolamento si applica anche ai rapporti debito / credito pendenti alla data di entrata in vigore.

Art. 8-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.